

# MTS DEPO

## Regolamento del Mercato

IN VIGORE DAL 6 APRILE 2020

MTS Depo è un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari gestito da MTS S.p.A.



# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento, le seguenti espressioni hanno i significati seguenti:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| "Banca Agente"            | indica il soggetto aderente ad un sistema dei pagamenti lordi che esegue i contratti per conto di un partecipante al mercato MTS Depo.   |
| "BIC"                     | ( <i>Bank Identification Code</i> ) indica il codice identificativo del partecipante e/o della sua eventuale banca agente;   |
| "Capitale"                | indica il patrimonio di vigilanza Tier 1 o equivalente, quale definito nel regime di adeguatezza patrimoniale dell'autorità di vigilanza del paese in cui ha sede il partecipante.   |
| "Contratto"               | indica il contratto concluso sul mercato con le modalità descritte nel presente Regolamento;   |
| "Deposito"                | indica il trasferimento iniziale di fondi in esecuzione della obbligazione nascente da un contratto;   |
| "Giornata Lavorativa"     | indica, a seconda della Sezione, una giornata lavorativa secondo il calendario del Sistema dei pagamenti lordi attraverso il quale avviene l'esecuzione del contratto;   |
| "Gruppo"                  | indica l'insieme dei soggetti rientranti nello stesso perimetro di consolidamento ai sensi dell'International Accounting Standards – IAS 27;   |
| "Mercato"                 | indica il sistema multilaterale di scambio di depositi monetari gestito da MTS S.p.A.;   |
| "Ordine"                  | indica la manifestazione della volontà di un partecipante, trasmessa attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione, di concludere con un altro partecipante un contratto alle condizioni esposte da quest'ultimo in una proposta, anche per quantità parziali rispetto alla proposta stessa; |
| "Piattaforma Elettronica" | indica il sistema di negoziazione elettronica messo a  |

|  |   |
|--|---|
| di Negoziazione”                       | disposizione da MTS attraverso il quale i contratti sono negoziati nel mercato;   |
| “Proposta”                             | indica la richiesta o l’offerta di fondi diffusa da un partecipante, attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione con l’indicazione del tipo di contratto che il partecipante intende negoziare, nonché della quantità dei fondi e del tasso offerti;  |
| “Registrazione dei contratti”          | Indica la funzionalità del mercato che consente la registrazione nella piattaforma elettronica di negoziazione del contratto concordato bilateralmente e la sua accettazione da parte della controparte;  |
| “Regulatory Specifications”            | indica una sezione del sito internet di MTS disponibile all’indirizzo<br><b><a href="http://www.mtsmarkets.com/resources/market-rules">http://www.mtsmarkets.com/resources/market-rules</a></b> in cui parametri e altre informazioni rilevanti sono inclusi o indicati per riferimento; le Regulatory Specifications costituiscono parte integrante del Regolamento. |
| “Richiesta di negoziazione bilaterale” | Indica la funzionalità del mercato che consente ad un partecipante di richiedere ad un altro partecipante l’immissione di una proposta e di concludere il contratto mediante accettazione della stessa  |
| “Rimborso”                             | indica la restituzione dei fondi, nei termini stabiliti dal contratto, da parte di chi abbia ricevuto precedentemente un deposito;  |
| “Sezione”                              | indica il settore del mercato nel quale vengono negoziati contratti aventi ad oggetto una determinata specie monetaria;   |
| “TUB”                                  | indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modifiche;  |
| “Valuta Finale”                        | indica la giornata nella quale, secondo i termini del contratto, il partecipante che ha ricevuto i fondi deve provvedere alla loro restituzione;  |
| “Valuta Iniziale”                      | indica la giornata nella quale, secondo la tipologia del contratto, deve avvenire il trasferimento iniziale dei fondi da uno all’altro partecipante.  |

## Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e i criteri di funzionamento del mercato MTS Depo, sistema multilaterale di scambio di depositi monetari. In particolare, il Regolamento definisce:
  - a) le condizioni e procedure di ammissione, sospensione e revoca dalle negoziazioni dei partecipanti;
  - b) le regole e procedure per lo scambio dei depositi e per l'esecuzione dei contratti;
  - c) le misure necessarie a favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse;
  - d) le condizioni e procedure atte a verificare l'osservanza delle regole da parte dei partecipanti e le procedure disciplinari applicabili.

Il Regolamento, nella sua versione più aggiornata, è pubblicato sul sito Internet di MTS all'indirizzo **<https://www.mtsmarkets.com/resources/market-rules>**.

2. Il rapporto tra MTS e i partecipanti in relazione all'accesso e all'operatività sul mercato è regolato dal contratto di adesione al mercato, di cui il presente Regolamento costituisce un allegato. Ogni partecipante prima di poter operare sul mercato deve dichiarare di conoscere, comprendere e accettare il contratto di adesione al mercato avendo avuto modo di esaminarlo sul sito Internet di MTS all'indirizzo **<https://www.mtsmarkets.com/resources/market-rules>** e/o, per documenti non disponibili sul sito, avendone ricevuta copia da MTS ed avendo avuto la possibilità di discuterne il contenuto con MTS.
3. I partecipanti sono tenuti al pagamento dei corrispettivi, nei casi, per gli importi e con le modalità stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti, indicati nella fees schedule (documento disponibile pubblicamente e che costituisce parte integrante del contratto di adesione al mercato).
4. Il presente Regolamento è soggetto alla legge italiana. Ai contratti conclusi sul mercato si applica la legge italiana e ogni controversia a essi relativa sarà rimessa in via esclusiva alla giurisdizione del Tribunale di Milano salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diversa sarà tuttavia priva di effetti qualora da essa possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione, anche parziale, del presente Regolamento e del contratto di adesione al mercato.

## TITOLO II

# CONDIZIONI E PROCEDURE DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEI PARTECIPANTI E REGOLE DI CONDOTTA

### Articolo 3 – Partecipanti ammessi alle negoziazioni

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni su MTS Depo i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:
  - a) banche italiane di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del TUB;
  - b) banche comunitarie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del TUB;
  - c) banche extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del TUB, autorizzate alla prestazione dei servizi in Italia;
  - d) società d'intermediazione mobiliare (SIM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del TUF;
  - e) imprese d'investimento dell'Unione Europea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del TUF;
  - f) le imprese di paesi terzi di cui all'articolo 1 comma 1, lettera g) del TUF, autorizzate alla prestazione dei servizi in Italia;
  - g) istituti bancari multilaterali di sviluppo aventi tra i partecipanti uno o più paesi membri dell'Unione Europea, quali la Banca Europea degli Investimenti;
  - h) il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - i) la Banca d'Italia;
  - j) le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, altri enti che svolgono funzioni analoghe in Stati dell'Unione Europea, o extracomunitari;
  - k) Poste Italiane S.p.A.
  - l) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
  - m) imprese di assicurazione italiane di cui all'articolo 1 comma 1 lettera u), del d.lgs. 209/2005;
  - n) imprese di assicurazione comunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) del d.lgs. 209/2005;
  - o) imprese di assicurazione extracomunitarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del d.lgs. 209/2005, autorizzate alla prestazione dei servizi in Italia;
  - p) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1 lettera o) TUF;
  - q) le società di gestione UE di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o-bis) TUF.

## Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi alle negoziazioni i partecipanti devono rispettare i seguenti requisiti che dovranno sussistere in via continuativa:
  - a) disporre delle seguenti risorse patrimoniali:
    - un capitale almeno pari 10 milioni di euro per le banche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 3 comma 1 m), n) e o);
    - un capitale almeno pari a 1 milione di euro per le sim e le imprese d'investimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), nonché per le società di gestione di cui alle lettere p) e q);
  - b) essere in grado di dare esecuzione nei sistemi dei pagamenti lordi ai contratti conclusi sul mercato, direttamente o tramite una banca agente;
  - c) possedere requisiti di competenza e onorabilità, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti caratteristiche:
    - avere una struttura organizzativa e tecnologica adeguata per essere un partecipante;
    - disporre di un personale preposto alle negoziazioni che (i) conosca le regole, le procedure operative del mercato e le funzionalità di negoziazione disponibili e che (ii) abbia qualifiche professionali adeguate;
    - disporre di un ufficio *compliance* che (i) abbia una buona conoscenza del presente Regolamento e delle norme che disciplinano il funzionamento del mercato e (ii) fornisca supporto adeguato alle attività della rispettiva struttura di negoziazione;
    - disporre di sistemi, procedure e controlli adeguati a quelli richiesti da MTS in conformità alle leggi applicabili;
  - d) utilizzare un software per accedere al mercato che sia stato sottoposto a test di conformità appropriati da parte di MTS;
  - e) disporre di un codice LEI valido; e
  - f) aver nominato un referente per l'attività di mercato che abbia approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle leggi applicabili.
2. I partecipanti che si avvalgono di una banca agente per l'esecuzione dei contratti possono nominare una banca agente per ciascuna divisa negoziata. Le banche agenti devono sottoscrivere apposito contratto con MTS per accedere alla funzionalità di gestione dei *caps* e alle informazioni necessarie per l'esecuzione dei contratti.
3. La sussistenza dei requisiti è verificata in sede ammissione e successivamente su base annuale sulla base di specifiche richieste da parte di MTS di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi.
4. Il possesso dei requisiti patrimoniali di cui alla lettera a), deve risultare dall'ultimo bilancio certificato del partecipante o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

## Articolo 5 – Procedura di ammissione dei partecipanti

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, i partecipanti inoltrano a MTS una domanda completa, con tutti gli allegati rilevanti, nella forma prescritta da MTS. Nell'esaminare la domanda, MTS si riserva il diritto di chiedere informazioni e documentazione supplementari se lo ritiene appropriato. MTS si pronuncia in merito alla domanda di ammissione entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui considera completa la domanda.
2. Ai fini dell'ammissione, MTS valuta se il richiedente soddisfa o meno i criteri previsti nel presente Regolamento e gli ulteriori requisiti operativi supplementari eventualmente richiesti da MTS.
3. MTS rigetta la domanda qualora ritenga che l'ammissione del partecipante (i) possa compromettere il corretto funzionamento o la negoziazione regolare del mercato o dei suoi altri mercati elettronici e/o (ii) che sia stata presentata per fini diversi dalla negoziazione sul mercato. Il provvedimento di rigetto di una domanda di ammissione è motivato.

## Articolo 6 – Regole di condotta

1. I partecipanti rispettano il presente Regolamento, i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento. I partecipanti mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso MTS e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.
2. I partecipanti comunicano tempestivamente a MTS ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
3. I partecipanti sono responsabili nei confronti di MTS per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori e si assicurano che tali soggetti conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dal partecipante stesso.
4. I partecipanti si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità e il regolare funzionamento del mercato. Dal momento in cui richiedono l'ammissione e ogni qualvolta inseriscano una proposta o un ordine, i partecipanti dichiarano, garantiscono e s'impegnano verso MTS a:
  - a) confermare o rifiutare espressamente la conclusione di contratti, salvi i casi espressamente previsti dal presente Regolamento;
  - b) non negoziare, cedere o trasferire, né a tentare di negoziare, di cedere o di trasferire, né in toto né in parte, qualsiasi contratto concluso nel mercato;
  - c) astenersi da condotte e atti che possano arrecare pregiudizio al buon funzionamento del mercato e di impegnarsi a rispettare le previsioni dettate a tal fine da MTS;
  - d) avvisare tempestivamente MTS delle interruzioni delle negoziazioni dovute a malfunzionamenti di software o hardware o di un'interruzione della connessione specificandone la causa e, ove possibile, la durata stimata; in tal caso il partecipante coinvolto dovrà sospendere o se del caso cancellare tutte le proprie proposte se

ritiene ragionevolmente di essere esposto a rischi di mercato in conseguenza del malfunzionamento o del problema tecnico e rispettare e accettare l'esito dei controlli di MTS di cui al presente Regolamento;

- e) su richiesta di MTS, dimostrare almeno una volta l'anno la permanenza delle condizioni di ammissione. MTS può richiedere la presentazione di dati, informazioni o documenti utili a tal fine, incluse le certificazioni di società di revisione;
- f) comunicare senza indugio eventuali modifiche sostanziali alle informazioni fornite nella propria domanda a MTS (incluso il relativo codice identificativo di persona giuridica rilevante, o Legal Entity Identifier, LEI);
- g) avvisare immediatamente MTS in caso di violazione degli impegni di cui al presente articolo;
- h) pagare tutti i corrispettivi dovuti a MTS entro la data di scadenza;
- i) effettuare sempre o far in modo che sia effettuato prontamente il regolamento dei contratti conclusi;
- j) tenere riservati e non divulgare in alcun modo informazioni o dati forniti al mercato o da questo derivati (a eccezione di fornire ad un partecipante informazioni relative a proposte o ordini effettuati dallo stesso partecipante), salvo quanto richiesto da un'autorità di vigilanza o da un tribunale competente per il partecipante stesso, o sul gruppo di appartenenza, previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza con MTS, in una forma approvata da MTS;
- k) comunicare tempestivamente, salvo obblighi di riservatezza previsti dalla legge, qualsiasi tipo di incidente legato alla sicurezza informatica che possa avere un potenziale impatto sul mercato, incluse la divulgazione non autorizzata di password o altre credenziali di sicurezza o permetta l'accesso al mercato, o la violazione della riservatezza delle informazioni di mercato, inclusa l'identità delle controparti dei contratti conclusi.

## Articolo 7 – Cessazione dei Partecipanti

1. Qualsiasi partecipante può terminare la propria adesione al mercato mediante preavviso scritto di almeno 3 mesi a MTS, specificando la data in cui il partecipante desidera cessare il proprio accesso. Le dimissioni dal mercato non hanno effetti su diritti e obblighi del partecipante dimissionario rispetto ai contratti conclusi sul mercato prima della data di entrata in vigore di dette dimissioni. Il contratto di adesione al mercato include altre disposizioni riguardanti la cessazione.

## Articolo 8 – Sospensione dalle Negoziazioni

1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, qualora MTS decida di essere in presenza di una delle seguenti circostanze, o che vi siano fondati motivi di ritenere di essere in presenza di una delle seguenti circostanze, in relazione a un determinato partecipante, potrà sospenderlo con effetto immediato. Un partecipante sospeso non potrà immettere quotazioni, trasmettere applicazioni o effettuare conferme sul mercato. MTS può

revocare una sospensione se ritiene che le circostanze che hanno dato origine alla sospensione non siano più applicabili.

2. Le circostanze di cui al comma 1 sono:
  - a) un partecipante cessa di soddisfare uno o più dei requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti prudenziali di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a)c). In questo caso la sospensione si applicherà se il partecipante non fornisce a MTS la prova di ricostituzione del capitale entro tre mesi dall'avviso relativo da parte di MTS;
  - b) il partecipante sia stato sospeso dalle operazioni o specificatamente dalle attività di negoziazione da un'autorità competente, o se MTS abbia ricevuto istruzioni da detta autorità competente di sospendere il partecipante dalle negoziazioni sul mercato;
  - c) MTS riceve una richiesta di sospensione da parte della banca agente della quale il partecipante si avvale per il regolare i contratti;
  - d) un partecipante sia sottoposto a procedura concorsuale tra quelle indicate nel Regolamento (UE) n. 848/2015, o ad altra procedura concorsuale applicabile al partecipante;
  - e) MTS, con provvedimento motivato, ritiene che la sospensione del partecipante sia strumentale al fine di mantenere un mercato ordinato.
3. Fatti salvi i precedenti commi 1 e 2, MTS si riserva il diritto, come misura cautelativa, di sospendere immediatamente un partecipante dalle negoziazioni qualora sospetti ragionevolmente che il partecipante abbia commesso una grave infrazione o si trovi in uno stato di sospetta insolvenza o sia parte di qualsiasi altra serie di circostanze che minacciano il funzionamento corretto e ordinato del mercato. Il periodo di sospensione cautelativo sarà determinato da MTS, incluso nella sua decisione, e comunicato al partecipante sospeso se consentito ai sensi delle leggi applicabili.
4. Qualsiasi sospensione di un partecipante, o revoca di una sospensione, ~~va~~ è comunicata da MTS a tutti gli altri partecipanti con i mezzi che MTS considera appropriati, nei casi permessi ai sensi delle leggi applicabili.
5. La sospensione da un elenco di partecipanti non ha effetti su diritti e obblighi del partecipanti rispetto ai contratti conclusi sul mercato prima dell'entrata in vigore di detta sospensione.

## Articolo 9 – Esclusione dalle negoziazioni

1. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, qualora MTS decida di essere in presenza di una delle seguenti circostanze in relazione a un partecipante, può escludere dalle negoziazioni con effetto immediato.
2. Le circostanze di cui al comma 1 sono:
  - sospensione dalle negoziazioni per un periodo di 2 mesi; e
  - insolvenza a seguito dell'apertura di uno dei procedimenti concorsuali indicati nel Regolamento (UE) n. 848/2015; o assoggettamento ad altra procedura concorsuale applicabile.
  - venir meno dell'appartenenza alle categorie di cui all'art. 3 comma 1.

3. Qualora lo ritenga opportuno, MTS può comunicare l'esclusione del partecipante a tutti gli altri partecipanti con i mezzi che considera appropriati.
4. L'esclusione non ha effetti su diritti e obblighi del partecipante rispetto ai contratti conclusi sul mercato prima dell'entrata in vigore dell'esclusione.

## TITOLO III

### OPERATIVITA' DEL MERCATO

#### Articolo 10 – Gestione del mercato

1. MTS adotta tutti gli atti necessari per assicurare il funzionamento ordinato del mercato.
2. MTS determina le caratteristiche operative del protocollo di negoziazione del mercato e si riserva di modificarle.
3. MTS, con provvedimento motivato e ai fini del mantenimento di mercati ordinati, e senza che l'elenco seguente sia inteso in senso esaustivo, ha la facoltà di:
  - a) in qualsiasi momento, sospendere l'operatività di tutto o parte del mercato, ivi inclusa la sospensione della negoziazione di specifiche tipologie di contratti di scambio di depositi monetari, la sospensione di partecipanti e/o la cancellazione dei contratti, se determina di non essere in presenza delle normali condizioni di mercato;
  - b) rinviare l'avvio delle negoziazioni sul mercato o di alcuni contratti o prolungare gli orari di negoziazione ai fini di migliorare il funzionamento del mercato;
  - c) sospendere le negoziazioni sul mercato o di alcuni contratti in caso di grave malfunzionamento tecnico o altre circostanze eccezionali; e
  - d) monitorare l'operatività del mercato e applicare le proprie politiche sui controlli dei rischi.
4. MTS non avrà alcuna responsabilità verso partecipanti o terzi per perdite (inclusi danni indiretti o imprevedibili, incluso a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il lucro cessante), danni, lesioni o ritardi, diretti o indiretti, originati da guasti o sospensioni di tutto o parte del mercato o dalla chiusura del mercato, o (in assenza di dolo o colpa grave da parte sua) per azioni realizzate od omesse relative alla prestazione o alla mancata prestazione dei servizi previsti nel presente Regolamento.
5. Nel caso in cui un partecipante manchi di soddisfare gli obblighi di tutela delle password o altre credenziali di sicurezza o permetta l'accesso non autorizzato al mercato, sarà ritenuto responsabile di tutte le perdite, i danni e le spese risultanti da detto inadempimento. Il partecipante manleverà e terrà indenne anche gli altri partecipanti, MTS e/o i fornitori di servizi per tutte le perdite, i danni e le spese eventualmente sostenute a causa di detto inadempimento o accesso non autorizzato.

#### Articolo 11 – Tipologie di contratti

1. Nel mercato è possibile negoziare contratti di scambio di depositi monetari di tipologie distinte per dimensione ("depo" e "depo Large") come riportato nelle Regulatory specification.
2. Nel mercato sono negoziati i seguenti contratti di scambio di depositi monetari aventi ad oggetto il trasferimento di fondi tra i partecipanti:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Overnight (O/N):      | i fondi sono trasferiti nella stessa giornata di negoziazione (T) del contratto e restituiti nella giornata lavorativa immediatamente successiva (T+1);  |
| Tomorrow next (T/N):  | i fondi sono trasferiti nella giornata lavorativa immediatamente successiva a quella di negoziazione (T+1) e restituiti nella seconda giornata lavorativa successiva a quella di negoziazione (T+2);   |
| Spot next (S/N):      | i fondi sono trasferiti nella seconda giornata lavorativa successiva a quella in cui sono negoziati (T+2) e restituiti nella terza giornata lavorativa successiva a quella di negoziazione (T+3);  |
| Depositi a tempo:     | i fondi sono trasferiti secondo i termini indicati nelle Regulatory Specifications, e restituiti alla scadenza determinata secondo le opzioni indicate nelle medesime Regulatory Specifications;   |
| Depositi Broken Date: | i termini di trasferimento e rimborso dei fondi ("valuta iniziale" e "valuta finale") sono liberamente concordati tra i partecipanti purché tali termini non coincidano con le scadenze delle altre tipologie contrattuali sopra indicate e tra le due valute intercorra un periodo minimo di 1 giorno fino al massimo indicato nelle Regulatory Specifications. |

3. L'elenco delle date utilizzabili per i contratti con scadenze standard, comprensivo delle date valuta iniziali e finali, è aggiornato e reso disponibile tramite la piattaforma di negoziazione.

## Articolo 12 – Modalità e orari di negoziazione

1. Le negoziazioni si svolgono attraverso la piattaforma elettronica che consente
  - a) l'esposizione di proposte e ordini,
  - b) la richiesta e l'accettazione di proposte;
  - c) la registrazione dei contratti
 e l'inoltro dei dati relativi agli importi da corrispondere in sede di esecuzione dei contratti.
2. Le negoziazioni del mercato MTS Depo si svolgono negli orari di seguito indicati:
 

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 07.00 – 08.00 CET | pre-mercato    |
| 08.00 – 17.45 CET | mercato aperto |
3. I partecipanti possono inserire proposte nella fase di pre-mercato e di mercato aperto. Le proposte inserite nella fase di pre-mercato sono rese visibili agli altri partecipanti all'avvio della fase di mercato aperto. I partecipanti possono inserire ordini in risposta ad una specifica proposta solo nella fase di mercato aperto.
4. I partecipanti hanno la possibilità di limitare o escludere la conclusione dei contratti con determinate controparti di mercato (credit line).
5. I partecipanti che utilizzano un agente per l'esecuzione dei contratti possono negoziare entro i limiti definiti dalle banche agenti, c.d. "caps", di cui all'articolo 13.

6. MTS rende disponibili a ciascun partecipante le informazioni necessarie per la negoziazione e per l'esecuzione dei contratti.

## Articolo 13 – Impostazione e controllo dei “caps”

1. Le banche agenti che eseguono i contratti per conto di un partecipante al mercato devono definire un limite giornaliero all'operatività del partecipante. In tal caso la piattaforma di negoziazione consente al partecipante la conclusione di contratti per un controvalore netto complessivo non superiore al limite giornaliero definito dalla banca agente. Qualora la banca agente non configuri il limite giornaliero il partecipante non potrà negoziare per la giornata e sarà consentita solo l'esecuzione dei depositi o dei rimborsi a favore del partecipante.
2. Nel corso della fase di negoziazione la piattaforma calcola, in tempo reale, il limite giornaliero residuo, pari alla differenza tra il limite giornaliero e il quantitativo complessivo negoziato dal partecipante, e consente l'inserimento o la modifica di proposte o di ordini il cui controvalore non superi il limite giornaliero residuo.
3. I contratti conclusi tra il partecipante e la propria banca agente o tra partecipanti che si avvalgono della stessa banca agente non sono computati ai fini del calcolo del limite giornaliero residuo.

## Articolo 14 – Proposte di negoziazione

1. Ciascun partecipante può esporre proposte “in denaro” e/o “in lettera”. Le proposte riportano l'identificativo del partecipante che le ha immesse e possono essere rivolte a tutti i partecipanti al mercato oppure ad un solo partecipante, se inviate in risposta ad una specifica richiesta. Riportano l'identificativo del partecipante anche le registrazioni dei contratti e le relative accettazioni. Nel caso di proposte di dimensione superiore alla dimensione large, come stabilita nelle Regulatory Specifications, le proposte possono essere anonime e l'identità del partecipante che ha immesso la proposta è resa nota alla controparte al momento dell'inserimento dell'ordine.
2. L'importo di ciascuna proposta non può essere inferiore all'ammontare minimo stabilito nelle Regulatory Specifications e, se superiore, deve rispettare l'incremento minimo indicato nelle Regulatory Specifications.
3. La piattaforma elettronica di negoziazione espone le proposte in ordine di tasso e tempo.
4. I partecipanti possono limitare la visualizzazione delle proposte inviate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile e il quantitativo totale della proposta.
5. Il partecipante può modificare, sospendere o annullare in ogni momento le proposte esposte.
6. Qualora una proposta sia eseguita parzialmente, per la parte non eseguita rimane attiva, per l'importo negoziale residuo, mantenendo la priorità acquisita precedentemente.
7. Al termine di ogni giornata di negoziazione le proposte che non hanno dato luogo alla conclusione di contratti sono automaticamente cancellate.

## Articolo 15 – Ordini di negoziazione

1. Gli ordini immessi dai partecipanti devono essere riferiti a una specifica proposta esposta nel sistema.
2. L'importo di ciascun ordine non può essere inferiore all'ammontare minimo stabilito nelle Regulatory Specification.
3. Il partecipante può indicare nell'ordine di negoziazione la quantità entro la quale è disposto a concludere il contratto, lasciando al partecipante che ha esposto la proposta la facoltà di concludere il contratto, accettando espressamente l'ordine.
4. Gli ordini inseriti rispetto a proposte attive hanno un tempo massimo di validità indicato nelle Regulatory Specification. Un ordine che non sia stato accettato né rifiutato entro il tempo massimo di vigenza sarà automaticamente cancellato dopo detto tempo massimo.
5. Gli ordini possono essere delle seguenti tipologie:
  - "esegui e cancella" (Fill and Kill, FAK): possono essere eseguiti totalmente o parzialmente. In caso di esecuzione parziale, la quantità residua viene cancellata;
  - "tutto o niente" (All or Nothing, AON): consentono solamente l'esecuzione dell'intero importo, altrimenti vengono cancellati.

## Articolo 16 – Conclusione e registrazione dei contratti

1. La piattaforma elettronica di negoziazione espone le proposte in base alla priorità di tasso e tempo.
2. La conclusione dei contratti avviene:
  - i) al momento dell'accettazione dell'ordine da parte del partecipante che ha immesso la proposta nominativa; o
  - ii) successivamente all'accettazione dell'ordine da parte del partecipante che ha immesso la proposta, al momento dell'accettazione da parte del partecipante che ha immesso l'ordine, solo nel caso di proposte anonime;
  - iii) al momento della registrazione del contratto e dell'accettazione da parte della controparte, nel caso in cui i partecipanti si avvalgano della funzionalità di "registrazione dei contratti";
  - iv) al momento dell'accettazione di una proposta da parte di un partecipante che ha richiesto una proposta, nel caso in cui i partecipanti si avvalgano della funzionalità di "richiesta di negoziazione bilaterale".
3. L'accettazione deve essere manifestata entro il termine di tempo specificato nelle Regulatory Specifications. La mancata accettazione entro tale momento impedisce la conclusione del contratto.
4. Il mercato comunica alle controparti la conclusione del contratto.
5. I contratti conclusi nel mercato sono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità e per il periodo stabiliti da MTS. Ogni contratto ha un proprio numero di identificazione e include:
  - a) controparte;
  - b) tipologia di contratto e divisa, ora e data della conclusione del contratto;

- c) quantità e tasso.
- 6. I soggetti a ciò autorizzati possono consultare i dati registrati nell'archivio elettronico in qualsiasi momento.

## Articolo 17 – Cancellazione dei contratti

1. Su richiesta di entrambe le controparti, MTS provvede alla cancellazione dei contratti che siano frutto di errore, purché siano rispettate le condizioni di cui al comma 2.
2. La richiesta di cancellazione deve essere comunicata a MTS da parte di entrambi i partecipanti nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre la chiusura della giornata in cui è stato concluso il contratto, con indicazione del numero di identificazione del contratto stesso, della tipologia di contratto, del tasso e della quantità oggetto del contratto.
3. Su richiesta di un partecipante, possono essere cancellati i contratti considerati derivanti da errori di immissione o trasmissione dei dati, i contratti che risultino effettuati a condizioni palesemente non coerenti, per quantità o tasso, con l'andamento del mercato a seguito di valutazione da parte di MTS, dovendosi intendere che entrambi i contraenti interessati abbiano in generale conferito detto potere a MTS.
4. Il partecipante che ha commesso un errore nell'immissione di una proposta o di ordine o nell'accettazione è tenuto a informare tempestivamente MTS, comunicando gli estremi degli eventuali contratti conclusi e specificando che intende richiedere l'attivazione della procedura di cancellazione.
5. La richiesta di cui al comma 4, deve essere inviata tramite e-mail all'indirizzo **repo.cancellation@mtsmarkets.com**.
6. MTS informa la controparte del contratto per il quale è stata richiesta la cancellazione. Se la controparte conferma di essere d'accordo, si procede con la cancellazione bilaterale, elaborata non appena entrambe le richieste di cancellazione sono ricevute via e-mail.
7. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla cancellazione bilaterale perché l'accordo con la controparte non viene raggiunto o la controparte non risponde entro 10 minuti, MTS può verificare se sono soddisfatte le condizioni per la cancellazione unilaterale, come indicato di seguito:
  - a) la richiesta di cancellazione è stata comunicata a MTS entro 30 minuti dalla conclusione del relativo contratto;
  - b) il contratto è stato eseguito a condizioni palesemente non coerenti, per quantità e tasso, con le condizioni del mercato così come determinate da MTS secondo proprie valutazioni.
8. In tal caso MTS informerà le parti interessate via e-mail dell'esito della richiesta di cancellazione entro 60 minuti dall'orario di conclusione del contratto errato.
9. MTS si riserva di non procedere alla cancellazione unilaterale qualora ritenga non vi siano le condizioni per determinare il corretto valore di mercato.

## Articolo 18 – Esecuzione dei contratti

1. MTS elabora e mette a disposizione dei partecipanti i dati necessari per l'esecuzione dei contratti.
2. L'esecuzione dei contratti in Euro avviene presso il Sistema Target2. Il partecipante deve inviare il modulo richiesto da Target 2 opportunamente sottoscritto. Qualora il partecipante si avvalga di una banca agente per l'esecuzione dei contratti, il modulo richiesto da Target2 deve essere sottoscritto dalla banca agente.
3. L'esecuzione dei contratti in valuta diversa dall'Euro avviene nei sistemi di pagamento di volta in volta specificati nelle Regulatory Specifications.
4. La piattaforma elettronica di negoziazione trasmette al Sistema Target2 i dati necessari per l'esecuzione dei contratti in Euro (esecuzione automatica). Per l'esecuzione dei contratti in divisa diversa dall'Euro l'inoltro delle istruzioni di trasferimento del contante ai sistemi di pagamento avviene ad esclusiva cura e responsabilità del partecipante (esecuzione manuale). Tale responsabilità sussiste anche qualora, per qualsiasi ragione, il partecipante medesimo non abbia potuto ricevere i dati di cui al comma 1.

## Articolo 19 – Esecuzione del deposito

1. Immediatamente dopo la conclusione del contratto, la piattaforma elettronica di negoziazione provvede:
  - i) al calcolo degli interessi con la regola della capitalizzazione semplice con base di calcolo 360 gg e all'inserimento nell'archivio elettronico dei dati relativi ai medesimi, nonché delle informazioni relative al contratto concluso e necessarie per il trasferimento iniziale dei fondi e la restituzione;
  - ii) all'invio al partecipante e/o alla banca agente che ne abbia fatto richiesta delle informazioni relative al contratto concluso e necessarie il trasferimento iniziale dei fondi;
2. Inoltre per i contratti che non comportino il trasferimento iniziale dei fondi nello stesso giorno di conclusione del contratto, all'inizio della giornata prevista per il trasferimento iniziale dei fondi, la piattaforma elettronica di negoziazione provvede all'invio al partecipante e/o alla banca agente che ne abbia fatto richiesta delle informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto concluso.
3. Qualora l'esecuzione del deposito non vada a buon fine, i partecipanti devono provvedere alla cancellazione delle istruzioni di rimborso e salvo diversa pattuizione il contratto è risolto.

## Articolo 20 – Esecuzione del rimborso

1. All'inizio della data di rimborso la piattaforma elettronica di negoziazione provvede all'invio al partecipante e/o alla banca agente, che ne abbia fatto richiesta, delle informazioni necessarie per l'esecuzione del rimborso e, ove previsto, all'inoltro ai sistemi di pagamento delle istruzioni di trasferimento del contante.

## Articolo 21 – Informativa ai partecipanti

1. MTS rende disponibile a ogni partecipante, con frequenza più ragionevolmente possibile vicina al tempo reale, almeno le seguenti informazioni:
  - a) tasso, quantità e ora dell'ultimo contratto concluso;
  - b) status di tutte le proposte immesse dallo stesso partecipante e l'elenco di tutti i contratti che lo stesso ha concluso.
2. MTS può inoltre fornire a ogni partecipante dati statistici per ciascun tipologia di contratto, contenenti le seguenti informazioni:
  - a) tasso massimo, minimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, con riferimento a tutti i contratti conclusi nel mercato durante la giornata di negoziazione;
  - b) all'apertura di ogni giornata di negoziazione, statistiche riepilogative della giornata precedente riportanti il tasso massimo, minimo e medio ponderato, nonché i volumi negoziati.
3. Tutte le informazioni messe a disposizione nell'ambito di tali dati statistici sullo schermo di negoziazione di un partecipante e relative ad altri partecipanti saranno in forma anonima.
4. MTS rende disponibile ai partecipanti le seguenti informazioni, aggiornate quotidianamente:
  - a) elenco delle tipologie di contratti di scambio di depositi monetari disponibili per la negoziazione;
  - b) un elenco di tutti i partecipanti, recante i codici identificativi.

## Articolo 22 – Informativa al pubblico

1. Alla fine di ogni giornata di negoziazione, MTS può pubblicare sul proprio sito internet un elenco che contenente tra l'altro il tasso e la quantità negoziata per ogni contratto.
2. MTS può liberamente utilizzare e disporre, in forma anonima, dei dati relativi al mercato

## Articolo 23 – Informativa alle Autorità

1. MTS fornisce alla Banca d'Italia le notizie e i documenti relativi ai partecipanti e agli scambi effettuati nel mercato di cui sia richiesta o prescritta la comunicazione ai sensi dell'art. 62-*septies* del TUF. Relativamente all'attività svolta dagli partecipanti appartenenti a Stati esteri altra informativa, in forma disaggregata per ciascun partecipante, può essere fornita – ove richiesta e sentita la Banca d'Italia, secondo quanto se del caso precisato nel Regolamento – alle rispettive autorità nazionali competenti.

## TITOLO IV

### VIGILANZA E SANZIONI

#### Articolo 24 – Vigilanza del regolare andamento delle negoziazioni

1. MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento; adotta altresì tutti gli atti necessari o opportuni per il buon funzionamento del mercato.
2. MTS svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
  - a) verifica l'aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle negoziazioni;
  - b) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e informa prontamente i partecipanti in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività del mercato;
  - c) al fine di controllare il rispetto da parte dei partecipanti dei requisiti organizzativi, potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi o le sedi di terzi incaricati dal partecipante della gestione di servizi in outsourcing;
  - d) richiede ai partecipanti la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie e informazioni pertinenti, nonché la trasmissione di documenti.
3. Nel quadro dell'attività di controllo, MTS può inoltre:
  - a) rinviare, ai fini del regolare funzionamento del mercato, l'inizio delle negoziazioni relativamente all'intero mercato o a singoli tipi di contratto di scambio di depositi monetari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;
  - b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero mercato o a singoli tipi di contratto di scambio di depositi monetari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche o altri eventi eccezionali;
  - c) sospendere temporaneamente dalle contrattazioni uno o più partecipanti;
  - d) provvedere alla gestione degli errori di immissione di ordini nella piattaforma elettronica di negoziazione.
4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione delle negoziazioni, quanto previsto dagli obblighi di legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di cui al presente Regolamento sulla fornitura delle informazioni, MTS mantiene riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato. MTS informerà tempestivamente le Autorità interessate dell'adozione di qualsiasi misura suddetta.

## Articolo 25 – Sanzioni

1. Al partecipante che violi gli obblighi derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento o che comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento della piattaforma elettronica di negoziazione è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo partecipante:

- a) censura scritta;
- b) sanzione pecuniaria da 10.000 Euro a 500.000 Euro;
- c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
- d) esclusione dalle negoziazioni;

MTS applicherà le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. Al fine di adottare le misure di cui a comma 1, MTS tiene conto dei seguenti criteri:

- a) l'impatto effettivo e potenziale sul Mercato e l'importanza esterna della violazione;
- b) entità, durata e natura della violazione;
- c) modalità con le quali MTS è venuta a conoscenza della violazione;
- d) benefici di cui ha goduto il partecipante a causa della violazione;
- e) risposta del partecipante alle richieste di MTS e comportamento attuale e precedente del partecipante;
- f) entità del dolo e della negligenza;
- g) funzionamento del sistema usato per il controllo interno e la prevenzione delle violazioni;
- h) numero ed entità delle violazioni commesse in precedenza dallo stesso partecipante;
- i) dimensione del partecipante e del relativo gruppo di appartenenza; e
- j) casi nei quali sono violate varie istruzioni o la stessa disposizione è violata più di una volta.

3. L'uso a cui sono destinati i proventi delle sanzioni pecuniarie sarà stabilito in modo generale da MTS in una delibera di consiglio ad hoc, comunicata alle Autorità competenti.

4. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può esservi riammesso, previa presentazione di una nuova domanda.

5. In caso di adozione di un provvedimento di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni, dal momento in cui detto provvedimento prende effetto il partecipante cui si applica potrà solo, sotto la sorveglianza di

MTS, chiudere eventuali posizioni ancora aperte e svolgere eventuali transazioni collegate necessarie per tutelare eventuali interessi dei clienti.

## Articolo 26 – Procedura di verifica delle violazioni

1. Per applicare i provvedimenti di cui al precedente articolo 25, il procedimento descritto nel presente articolo dovrà essere avviato entro un anno dalla violazione presunta o dalla data successiva in cui MTS abbia appreso la presunta violazione. Nel secondo caso, il procedimento descritto nel presente articolo non può essere promosso una volta trascorsi tre anni dalla data della presunta violazione.
2. Ai fini dell'applicazione del provvedimento di cui all'articolo 25, MTS invia al partecipante in questione una lettera:
  - a) contenente una descrizione della violazione presunta;
  - b) che stabilisce un limite di tempo non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una nota scritta e in alcuni casi una richiesta di udienza nella quale discutere della questione.
3. La lettera di cui al comma 2 può indicare il provvedimento che MTS intende applicare. In tal caso, se il limite temporale di cui al comma 2, lettera b), scade senza che il partecipante abbia presentato una nota scritta o richiesto un'udienza, MTS applica il provvedimento indicato nella lettera.
4. Qualora il partecipante richieda un'udienza nella quale discutere della questione o se MTS ritiene necessaria detta udienza, MTS fissa una data per l'udienza e ne informerà il partecipante conseguentemente. Il partecipante sarà rappresentato nell'udienza o dal suo rappresentante legale o da una persona nominata *ad hoc*, che può essere assistita da un avvocato di sua scelta. Se il partecipante non si presenta all'udienza senza giustificazione, MTS procede sulla base delle prove raccolte fino ad allora. Alla fine dell'udienza, su richiesta della parte interessata, MTS può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di un'altra memoria scritta.
5. Sulla base delle prove raccolte nel quadro del procedimento di cui ai commi precedenti, MTS decide entro 45 giorni dall'udienza o la successiva scadenza del termine per la presentazione di un'altra memoria scritta come previsto nel comma 4, o se un tale termine non viene richiesto o previsto da MTS, entro 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito in conformità al comma 2, lettera b).
6. Le decisioni adottate in conformità al comma precedente sono prontamente comunicate alla parte in questione, esplicitandone la motivazione. Se si applica uno dei provvedimenti di cui nell'articolo 25, le spese del procedimento e in particolare quelle relative all'esame delle note scritte presentate e alle udienze richieste, incluse le spese interne di MTS, sono addebitate al partecipante.
7. MTS deve informare prontamente le autorità italiane rilevanti dell'avvio del procedimento di cui al presente articolo e delle decisioni collegate.

## Articolo 27 – Riesame dei provvedimenti

1. Il partecipante può chiedere la modifica dei provvedimenti applicati ai sensi dell'articolo 25 entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento rilevante con istanza al collegio dei probiviri istituito in conformità all'articolo 28.
2. L'applicazione dei provvedimenti di cui nell'articolo 25 viene pubblicata attraverso gli avvisi via e-mail del client service di MTS trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte interessata senza che la questione sia stata rimessa al collegio

dei probiviri o, se è stata rimessa allo stesso, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione della decisione del collegio dei probiviri alle parti.

3. Su richiesta del partecipante o dell’Autorità competente, il testo completo del provvedimento sarà reso pubblico, se possibile insieme a tutti gli atti del procedimento, incluse le decisioni del collegio dei probiviri.

## Articolo 28 - Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal consiglio di amministrazione di MTS, che nominerà anche uno dei membri quale presidente. La sede del collegio dei probiviri è presso gli uffici di MTS.
2. I membri del collegio dei probiviri saranno scelti tra persone indipendenti di comprovata competenza in questioni riguardanti i mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri lasci la posizione prima della scadenza del termine della sua nomina, il consiglio di amministrazione di MTS nomina un sostituto; tale nomina dura per un periodo uguale al resto della durata del mandato degli altri membri del collegio dei probiviri.
4. Le decisioni del collegio dei probiviri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell’istanza di riesame, sono adottate in conformità alla legge e vanno notificate prontamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
5. Il presidente del collegio dei probiviri, d'intesa con gli altri membri, affida l'esame della questione ad un solo membro del collegio.
6. Le decisioni del collegio dei probiviri non sono vincolanti per le parti e se una delle parti promuove l'arbitrato, non saranno vincolanti per gli arbitri, che hanno le più ampie prerogative e poteri per riesaminare l'intera controversia senza alcuna preclusione.
7. Gli onorari dei membri del collegio dei probiviri sono a carico della parte perdente.

## Articolo 29 – Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie derivante dal presente Regolamento o connesse allo stesso o a qualsivoglia disposizione inerente al funzionamento del mercato sarà risolta da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi del presente articolo.
2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al collegio dei probiviri di cui all’articolo precedente.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati come segue:
  - a) la parte che introduce il procedimento arbitrale invia un atto alla controparte, nel quale:
    - dichiara l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
    - indica l'argomento del caso;
    - designa il proprio arbitro;
    - invita la controparte a designare il proprio arbitro;

- b) la parte che riceve l'invito di cui nel comma a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso; nel caso di mancata designazione, si applica l'articolo 810 del Codice di Procedura Civile;
  - c) il terzo arbitro, che agisce da presidente del collegio arbitrale, viene nominato consensualmente dagli arbitri di cui ai commi a) e b); se non trovano un accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene nominato dal presidente del Tribunale di Milano.
4. Il procedimento arbitrale così istituito è rituale e osserva le disposizioni del Codice di Procedura Civile. Il procedimento deve essere introdotto, per evitare decadenza, entro 90 giorni dalla notifica di cui nell'articolo 26, comma 2. La controversia viene decisa ai sensi della legge italiana e la lingua del procedimento arbitrale è l'italiano.
  5. La sede del collegio arbitrale è a Milano o Roma, nel luogo designato dal presidente.

## Contact Us

### **MTS S.p.A.**

via Tomacelli 146

00186 Roma - Italia

**[info@mtsmarkets.com](mailto:info@mtsmarkets.com)**

+39 06 42120 1



[www.mtsmarkets.com](http://www.mtsmarkets.com)